



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca	- Presidente rel
dott. Pierangela Bellingeri	- Giudice
dott. Paola Salmaso	- Giudice

nel procedimento n. 200/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Nardi Matteo (cod.fisc. NRDMTT72P01H783U), con gli avv.ti Franco Vinci e Alessandro Pasquini

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Nardi Matteo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in **Montebelluna di Crosara (VI)** e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva

redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenute nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Christian Baù il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, il Nardi è attualmente lavoratore dipendente e, pur avendo svolto in passato attività imprenditoriale alla quale è quasi integralmente riconducibile l'attuale indebitamento, l'impresa individuale di cui era titolare (ditta [REDACTED] di Nardi Matteo) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.1.2013, sicché il ricorrente non potrebbe essere più sottoposto a liquidazione giudiziale. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, il Nardi è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il Nardi è gravato da debiti (soprattutto verso l'Erario e gli enti previdenziali) per complessivi euro 108.156,99, non essendo proprietario di beni immobili o mobili registrati ed essendo solo titolare (come risulta dalle buste paga in atti) di un reddito netto da lavoro dipendente (senza considerare la trattenuta di 1/10 a favore di Agenzia delle Entrate – riscossione) di circa **euro 2.000/2.100,00 mensili** (per 13 mensilità) che, come si vedrà, deve destinare in buona parte al mantenimento familiare. E' perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non è assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento:

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a

partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta stipendiale mensile (pari a circa euro 200,00) conseguente al pignoramento presso terzi n. [REDACTED] con intimazione di pagamento diretta ai sensi degli artt. 72bis e 72 ter DPR 602/73 di 1/10 dello stipendio a favore di Equitalia Nord spa (oggi Agenzia delle Entrate – riscossione).

Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del *terzo debitor debitoris*. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.

Il reddito a disposizione del Nardi da considerare è quindi pari (come già evidenziato) ad euro 2.000/2.100,00 mensili, per 13 mensilità;

rilevato che il ricorrente ha esposto spese per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche dalla moglie e da due figli non ancora economicamente autosufficienti) per complessivi di euro 1.722,00 mensili, verificate e ritenute congrue dal gestore della crisi, tenuto conto della spesa di mantenimento stimata dall'Istat per un analogo nucleo familiare. Come risulta comprovato dalle buste paga prodotte, la moglie del ricorrente è percettrice di uno stipendio da lavoro dipendente di circa euro 900,00 mensili netti. Pertanto, al netto del contributo della moglie (quantificabile prudenzialmente in euro 500,00 mensili), il Nardi deve destinare al mantenimento proprio e della famiglia un importo pari a circa 1.400,00 euro mensili. In tale importo di euro 1.400,00, pertanto, va quantificata la quota di stipendio che il Nardi potrà trattenere per sé per 12 mensilità, sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente l'importo di euro 1.400,00 per 12 mesi; intero importo della tredicesima mensilità) dovrà invece essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto che al fine di garantire che le somme indicate al punto precedente siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto al ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di euro 1.400,00 come sopra determinato, oltre che l'intero importo della tredicesima ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *"la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura"* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.22) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo



prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia riconosciuta, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle ulteriori quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, ai fini del futuro riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, il debitore dovrà precisare e documentare le circostanze che hanno determinato la attuale condizione di sovraindebitamento, in modo da consentire (prima al gestore ai fini del parere che dovrà rendere e quindi al Tribunale ai fini della sua decisione) di verificare se la genesi del sovraindebitamento sia stata o meno incolpevole;

ritenuto, infine, che sia opportuno precisare già in questa sede che, per le condivisibili ragioni evidenziate dal Tribunale di Milano con provvedimento del 29.3.24, est. Agnese (nonché da Trib. Arezzo 8.5.2024, est. Pani), nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC debba essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Il che comporta: a) che tale compenso unitario debba essere liquidato dal Giudice a fine procedura (art. 275, c. 3 CCII) e che a tal fine possa solo tenersi conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice; b) che, conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso; c) che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 13⁷, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Nardi Matteo (cod.fisc. NRDMTT72P01H783U)**, nato a San Bonifacio il 1.9.1972 e residente in **[redacted]**;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Christian Baù;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute del decimo dello stipendio di Nardi Matteo a favore del creditore Agenzia delle Entrate - riscossione (già Equitalia Nord spa), sicché il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza decurtazione del decimo, a favore del ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;

- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro dipendente di Nardi Matteo per 12 mesi sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.400,00 mensili. Di conseguenza il ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio per 12 mesi per la quota eccedente il suddetto limite di euro 1.400,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 1.400,00 come sopra determinata, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
- 9) ordina al datore di lavoro di Nardi Matteo di versare sul conto corrente della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite di euro 1.400,00 come sopra indicato, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);

10) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e al Nardi una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 29.8.2024

Il Presidente est

dott. Luigi Pagliuca

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico

Scritto al n. 63/2024 Liq. Controllo CCI

VERONA, 30.08.2024

8 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)

